


Allegato B al Repertorio n. 5334/3732



Circolo Nautico e della Vela Argentario

STATUTO

**Statuto approvato all'assemblea Straordinaria del
23 Novembre 2023**

Art. 1 - Dell'Associazione

Il "CIRCOLO NAUTICO E DELLA VELA ARGENTARIO Associazione Sportiva dilettantistica", con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del Regolamento di cui al D.P.R. 361/2000 (Associazione riconosciuta) ha Sede Legale e Sociale in Marina di Cala Galera di Porto Ercole, Monte Argentario (Grosseto).

E' facoltà dell'Assemblea Ordinaria dei Soci trasferire la Sede in altro luogo.

Art. 2 - Degli Scopi

L'Associazione ha lo scopo di promuovere la diffusione, la conoscenza e la pratica della vela e degli sport nautici in generale anche mediante l'organizzazione di regate veliche e gare motonautiche.

L'Associazione si propone inoltre l'addestramento dei giovani a detti sport attraverso opportune iniziative.

Per altre eventuali discipline sportive, potrà essere fatta domanda di affiliazione alle rispettive Federazioni Sportive Nazionali.

L'Associazione opera in osservanza alle norme e direttive del CONI, dell'ISAF (International Sailing Federation) e della Federazione Italiana Vela, a cui è affiliata.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni di carattere mobiliare, commerciale o finanziario ritenute utili o necessarie.

Dallo scopo dell'Associazione è esclusa ogni finalità di lucro o politica. Eventuali proventi dello svolgimento dell'attività sportiva saranno reinvestiti per l'attuazione dei fini istituzionali.

Art. 3 - Della Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 - Dell'insegna sociale

L'insegna sociale è costituita da un guidone portante una croce verde in campo bianco con sigla CNVA a stampatello in verde nel quadro alto alla sagola.

TITOLO I DEI SOCI

Art. 5 - Dei requisiti dei Soci

L'Associazione è aperta ad aspiranti di ambo i sessi italiani e stranieri, che posseggono quale requisito base una specchiata moralità, serietà ed educazione e quale requisito specifico l'amore per il mare e per le discipline nautiche. Ad ogni socio sono attribuiti pari doveri e diritti.

Art. 6 - Delle categorie dei Soci

I Soci si distinguono nelle seguenti categorie:

Ordinari - sono Soci Ordinari coloro che, maggiori di età, previo favorevole espletamento delle previste procedure, sono ammessi all'Associazione con tale qualifica.

Allievi e Juniores - Sono giovani praticanti gli sport nautici di età compresa:

- tra i 14 e i 17 anni per i Juniores,
- tra 18 e i 25 per gli Allievi,

che vengono accolti come tali nella Associazione con delibera del Consiglio Direttivo.

Essi corrispondono una quota annuale in misura ridotta e differenziata tra di loro.

I Soci Allievi che al compimento del 25° anno di età chiedano di diventare Soci Ordinari, potranno essere ammessi in tale categoria con delibera del Consiglio Direttivo. La quota di ammissione a Socio Ordinario sarà ridotta dei versamenti già effettuati nella veste di Junior ed Allievo relativamente alle quote annue.

Tali facilitazioni si estingueranno sei mesi dopo il compimento del 25° anno di età da parte del Socio ex Allievo.

Benemeriti – Sono i Soci Ordinari che per chiara fama e indiscussa autorità nel campo della vela o della motonautica e relative attività, vengono nominati con deliberazione del Consiglio Direttivo.

I Soci Benemeriti conservano la qualifica di Ordinari ed i relativi diritti ed oneri.

Atleti - Il Consiglio Direttivo può ammettere quali Atleti del Circolo, coloro che partecipano a gare sportive esclusivamente con i colori sociali.

La qualità di Atleta del Circolo è limitata all'annata sportiva per la quale è stata riconosciuta, ma il Consiglio Direttivo, permanendo le condizioni che l'hanno determinata, può rinnovarla di anno in anno.

I succitati soggetti debbono aver raggiunto l'età minima prescritta dalle relative Federazioni Nazionali che regolano l'attività agonistica dello sport praticato e sono esentati dal pagamento della quota annuale ed ogni altro contributo sino a quando gareggeranno per il Circolo.

Potranno essere ammessi nella categoria dei Soci Ordinari con delibera del Consiglio Direttivo.

È rimessa al Consiglio Direttivo, in relazione a particolari meriti sportivi, la decisione di esentare l'Atleta dal pagamento della quota a fondo perduto.

Assenti - Sono Soci Ordinari che, essendo residenti o domiciliati all'estero o per altro valido e riconosciuto motivo, ne facciano richiesta e questa sia accolta dal Consiglio Direttivo. Ad essi compete una riduzione della quota annuale. I

Soci assenti possono usufruire dei beni e servizi sociali per non più di 15 giorni l'anno per un periodo massimo di due anni, trascorsi i quali, la permanenza in tale categoria sarà subordinata alla valutazione del Consiglio Direttivo.

Art. 7 - Dei Diritti dei Soci

Oltre ai diritti propri delle singole categorie, tutti i Soci hanno diritto all'uso e godimento dei beni e servizi dell'Associazione, in conformità alle norme regolamentari e per ordine di anzianità associativa nell'ipotesi in cui detti beni e servizi non fossero sufficienti al soddisfacimento di tutti gli associati compatibilmente con le possibilità strutturali del Circolo.

Tutti i Soci hanno diritto di voto alle Assemblee della Associazione e hanno diritto a partecipare a tutte le manifestazioni della vita sociale, possono rivestire e possono essere liberamente eletti a qualunque carica sociale ed essere investiti di mandati di rappresentanza della Associazione, far parte di speciali giurie e commissioni, sempre che siano allo scopo delegati e comunque a titolo gratuito.

Art. 8 - Dei Doveri dei Soci

I Soci sono tenuti a:

- osservare le norme statutarie e regolamentari ed i provvedimenti emanati dal Consiglio Direttivo;
- provvedere al regolare e tempestivo pagamento degli oneri pecuniari stabiliti dagli Organi Sociali.
- comunicare alla Segreteria del Circolo, e mantenere aggiornato, il proprio recapito.

Il socio è consapevole e accetta che i dati relativi (indirizzo, n° di telefono, e-mail ecc.) compaiano nell'Annuario dei Soci periodicamente pubblicato a cura della segreteria stessa.

Art. 9 - Dell'Ammissione dei Soci

L'ammissione dei Soci è regolata come segue:

a) tutte le domande verranno indirizzate per iscritto al Presidente, munite della firma del candidato Socio e - se minorenne - di chi esercita su di lui la patria potestà, con indicazione della categoria di Socio alla quale si desidera appartenere. Le domande dovranno essere controfirmate per presentazione da due Soci Ordinari (esclusi i componenti del Consiglio Direttivo) con anzianità superiore a tre anni ove la qualifica richiesta sia quella di Ordinario e con la relazione favorevole di almeno un componente del Consiglio Direttivo.

I Soci presentatori sono moralmente garanti dell'idoneità sotto ogni aspetto dei loro patrocinati a far parte dell'Associazione e debbono pertanto averne effettiva personale conoscenza;

b) le domande di ammissione porteranno in allegato a cura dei presentatori un breve "curriculum vitae" dell'aspirante Socio in cui verranno, tra l'altro, illustrati la sua attività, studi, discipline sportive praticate ed eventuale appartenenza ad altri Circoli. Le domande stesse conterranno infine una dichiarazione scritta di pugno dell'interessato (e se questi è

minorenne controfirmata anche dall'esercente la patria potestà) attestante di essere a piena conoscenza dello Statuto e del Regolamento Sociale e di accettare, in caso di ammissione, tutti i diritti e gli obblighi derivanti tanto dagli stessi quanto dalle deliberazioni degli Organi Sociali;

c) quando si tratti di domande per ammissione a titolo di Socio Ordinario, il Consiglio Direttivo effettuerà - a scrutinio segreto - un primo vaglio delle stesse ed in caso positivo:

- potrà invitare l'aspirante Socio a frequentare i locali del Circolo in qualità di ospite;

- provvederà all'affissione nell'albo del Circolo della domanda di ammissione per un periodo di almeno 30 giorni durante il quale potranno pervenire al Consiglio le eventuali osservazioni scritte da parte dei Soci.

Al termine di detto periodo sottoporrà alla votazione dei Soci la domanda di ammissione.

Detta votazione potrà avere luogo:

- in Assemblea, a scrutinio segreto;

- ovvero mediante scheda anonima inviata per posta a tutti i Soci. In questa ipotesi, allo scadere del trentesimo giorno dall'invio delle schede, il Presidente delegherà due scrutatori in seno al Consiglio che provvederanno allo scrutinio delle schede pervenute in termini.

In entrambi i casi sarà ammesso l'aspirante Socio che avrà ricevuto almeno il triplo dei voti positivi, rispetto a quelli negativi.

Del risultato si darà cenno nel libro verbali del Consiglio Direttivo con la semplice notazione di Ammesso o Respinto per mancanza dei requisiti voluti dallo Statuto e l'avvenuta ammissione sarà pubblicata nell'Albo dei Soci;

d) quando si tratti di domande a titolo di Allievo o Junior la competenza a deliberare sarà del Consiglio Direttivo che, espletata la procedura di cui al punto c), provvederà a scrutinio segreto e maggioranza semplice. Il risultato sarà annotato nel libro verbali del Consiglio Direttivo con la dizione Ammesso o Respinto per mancanza dei requisiti voluti dallo Statuto ed in caso di ammissione verrà pubblicato nell'Albo dei Soci.

e) I Soci che abbiano cessato di far parte del Club, qualora intendano rientrarvi, saranno soggetti a tutte le formalità di accettazione indicate nel presente articolo, nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.10 - Della perdita della qualità di Socio

Si perde la qualità di Socio:

a) per dimissioni: da darsi con lettera raccomandata A.R. od altro documento con data certa. Qualora dette dimissioni non pervenissero nel termine di due mesi prima della chiusura dell'esercizio sociale, la qualità di Socio permarrà anche nell'esercizio successivo con conseguente obbligo del Socio dimissionario di versare la quota annuale e quant'altro dovuto e deliberato dall'Assemblea per tale ultimo esercizio;

b) per morosità: quando il Socio fosse arretrato di sei mesi nel pagamento della quota annuale o degli eventuali contributi straordinari votati dalla Assemblea dei Soci od altri pagamenti nei confronti del Circolo, il Consiglio Direttivo gli invierà una lettera raccomandata A.R. di sollecito con l'ingiunzione alla definizione delle sue pendenze entro un mese dalla data della raccomandata stessa. Contemporaneamente il suo nome verrà affisso all'Albo Sociale nell'elenco dei morosi.

Trascorso detto secondo termine il socio verrà considerato espulso per morosità.

La perdita della qualifica di Socio sarà pronunciata dal Consiglio Direttivo.

Anche in tal caso permane l'obbligo degli eventuali versamenti di cui al precedente paragrafo a);

c) per cancellazione: per deliberazione dell'Assemblea previa iniziativa del Consiglio Direttivo e dei Proviviri, quando il Socio per la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento dell'attività dell'Associazione ed in genere quando ripetutamente non osservi le norme di Statuto o di Regolamento;

d) per espulsione: per delibera dell'Assemblea previa iniziativa del Consiglio Direttivo e dei Proviviri, quando il Socio commetta azioni disonorevoli anche nell'esercizio di attività estranea a quelle dell'Associazione.

Art. 11 – Patrimonio sociale ed entrate

Il patrimonio sociale è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà o di godimento che l'Associazione possiede e da quanto potrà ad essa pervenire in futuro. Le entrate sono costituite dalle quote associative, dai proventi di manifestazione sportive, da eventuali contributi di enti o privati e da quant'altro concorra ad incrementare l'attivo Sociale.

In particolare, le quote associative comprendono:

a) La quota di ammissione

La quota di ammissione viene stabilita annualmente dall'Assemblea nell'ammontare e composizione e resta ferma sino alla successiva deliberazione assembleare in merito. Deve essere corrisposta entro trenta giorni dalla comunicazione di ammissione all'Associazione; trascorso tale termine senza che il pagamento sia avvenuto l'aspirante socio sarà ritenuto rinunciatario.

b) Le quote annue

Le quote annue, per le varie categorie di Soci, sono stabilite annualmente dall'Assemblea.

La quota annua deve essere corrisposta entro il 31 gennaio di ciascun anno nella misura deliberata dall'Assemblea.

c) I Contributi straordinari

I contributi straordinari sono deliberati dalla Assemblea e debbono essere corrisposti nei modi e nei tempi stabiliti dalla stessa, da parte di tutti i Soci Ordinari e Assenti.

d) Le quote per i servizi

Le quote per i servizi velici, nautici etc. vengono annualmente determinate dal Consiglio Direttivo e debbono essere corrisposte nei modi e nei tempi stabiliti dal Regolamento.

Il mancato e tempestivo pagamento delle quote o contributi avanti indicati, comporterà l'addebito degli interessi legali e l'applicazione del par. b) del precedente art. 10.

I proventi delle attività sociali non possono, in nessun caso, essere divisi tra i soci, anche in forma indiretta.

Art. 12

I Familiari -- In caso di decesso del proprio congiunto il coniuge, od in alternativa un figlio maggiorenne, potrà a domanda essere ammesso, previa valutazione e delibera del Consiglio Direttivo, nella categoria dei Soci Ordinari con esenzione della quota di ammissione. I relativi diritti matureranno dalla data della delibera. Tale facilitazione si estinguerà dopo dodici mesi dalla data del decesso del congiunto.

Art. 13

I Frequentatori Temporanei - Sono persone non socie ammesse ad usufruire temporaneamente dei beni e servizi sociali con delibera del Presidente o del Consiglio Direttivo.

Tale beneficio può venire concesso per una durata massima di 30 giorni e per una sola volta.

Ospiti d'onore – Sono persone non Socie, che rivestono cariche pubbliche di rilievo e che, per la durata della loro carica, vengono invitate dal Presidente ad usufruire di taluni beni e servizi sociali.

TITOLO II

DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 14 - Delle cariche sociali

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci Ordinari;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Probi Viri;

- il Collegio Sindacale.

Tutte le cariche sociali sono elettive e si intendono accettate a titolo gratuito. Esse non obbligano in proprio chi ne è investito, ma solo quale mandatario dell'Associazione.

Art 15 - Dell'Assemblea dei Soci

- a) Tutti i Soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione, nonché per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. Ogni Socio ha diritto ad un solo voto, applicandosi il disposto dell'art. 2532 c.c. secondo comma; è ammessa delega scritta, ma un socio non può rappresentare più di tre consoci. L'Assemblea legalmente convocata e validamente costituita rappresenta l'universalità dei Soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità del presente Statuto o della Legge, sono obbligatorie per tutti i Soci compresi gli assenti e i dissenzienti.
- b) L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine massimo di 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale (o 6 mesi per giustificati motivi), in prima convocazione; l'intervallo di tempo tra la prima e la seconda convocazione non potrà essere inferiore a 24 ore.

All'Assemblea compete:

- l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo per quello in corso;
 - l'approvazione dell'indirizzo sportivo, amministrativo e gestionale dell'Associazione;
 - la determinazione del numero di Soci accoglibili nell'anno di ciascuna categoria;
 - la determinazione delle quote di ammissione e delle quote annue per le varie categorie di Soci;
 - la ratifica di eventuale cooptazione alla carica di Consigliere di cui all'art. 16;
 - la ratifica di nomina a Presidente del Collegio dei Probi Viri di cui all'art. 18;
 - la delibera su casi di cancellazione od espulsione di soci di cui all'art. 10 par. c) e d);
 - le altre incombenze previste dal presente Statuto.
- c) L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata dal Presidente, su voto conforme del Consiglio Direttivo, quando si debba deliberare su uno dei seguenti argomenti:
 - modifiche dello Statuto Sociale;
 - imposizione di eventuali contributi straordinari e quando una spesa non motivata da urgenza si discosti significativamente dai capitoli dell'ultimo Bilancio di Previsione approvato;
 - scioglimento e liquidazione dell'Associazione;
 - d) L'Assemblea, tanto Ordinaria quanto Straordinaria, può altresì essere convocata per deliberare su altri argomenti specificatamente richiesti ed iscritti all'ordine del giorno:
 - su iniziativa del Presidente
 - su delibera del Consiglio Direttivo;
 - su delibera del Collegio dei Probi Viri;
 - su richiesta del Collegio Sindacale;
 - su richiesta rivolta al Presidente da almeno 1/10 dei Soci aventi diritto al voto.

L'invito a partecipare all'Assemblea dovrà essere affisso all'Albo sociale e spedito per posta a tutti i Soci almeno 20 giorni prima della convocazione con indicazione dell'Ordine del giorno.

All'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria non potranno essere ammessi i Soci non in regola con i pagamenti delle quote sociali od altri oneri nei confronti dell'Associazione.

- e) L'Assemblea è presieduta dal Presidente che chiama a fungere da Segretario un Socio e nomina due scrutatori scelti tra i presenti. In caso di assenza od impedimento del Presidente questi sarà sostituito da un Vice-presidente od in mancanza dal Consigliere più anziano presente.

Il Presidente dell'Assemblea ne dovrà constatare la legale costituzione e regolarne la discussione.

Il verbale dell'Assemblea ordinaria sarà redatto dal Segretario come sopra nominato e sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Il verbale dell'Assemblea Straordinaria, qualora gli argomenti da trattare lo richiedano, sarà redatto da un Notaio e sottoscritto dal Presidente e dal Notaio, quale segretario.

Avvenuta la constatazione della legale costituzione dell'Assemblea, né tale costituzione né la validità delle deliberazioni possono essere infirmate dalla astensione dal voto o dall'allontanamento degli intervenuti che per qualsiasi motivo si verificano nel corso dell'adunanza.

Nelle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, le deliberazioni saranno prese a maggioranza semplice purché siano presenti, anche per delega, in prima convocazione almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, che avverrà nei termini stabiliti dall'Avviso, almeno il 10% degli aventi diritto al voto.

I membri del Consiglio non possono votare l'approvazione dei bilanci neanche per delega.

Art. 16 - Del Consiglio Direttivo

a) Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea ed è composto da otto membri, scelti fra i Soci che abbiano una anzianità associativa di almeno quattro anni e che siano maggiorenni. La carica a Consigliere è a titolo onorifico.

Gli eletti assumono, previa deliberazione del Consiglio stesso, almeno le seguenti cariche interne:

- un Vice Presidente;
- un Consigliere Segretario;
- un Consigliere Tesoriere;
- un Consigliere alla Casa;
- un Consigliere allo Sport;
- un Consigliere ai Servizi Nautici;
- nonché le eventuali altre cariche ritenute opportune dal Consiglio.

Il Consiglio dura in carica 4 (quattro) anni (possibilmente in coincidenza con il quadriennio olimpico) ed i Consiglieri sono rieleggibili.

b) Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione e può compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'amministrazione ed il conseguimento degli scopi sociali, eccezion fatta per quelli che la legge ed il presente Statuto riservano in modo tassativo all'Assemblea (art. 15), senza che in alcun caso e da parte di alcuno possa essere eccepita carenza di poteri.

Il Consiglio deve altresì emanare il Regolamento esecutivo del presente Statuto, od altre norme obbligatorie per tutti i Soci, riguardanti l'uso dei beni e di servizi sociali e quanto altro attinente alla vita dell'Associazione. Può affidare incarichi speciali a Consiglieri o ad estranei.

Il Consiglio, viste le conclusioni del Collegio dei Probi Viri di cui all'art. 18, emana il relativo provvedimento disciplinare che secondo i casi consisterà:

- nell'archiviazione;
- nella censura scritta con eventuale sospensione dalle cariche;
- nella cancellazione dall'albo dei Soci; la deliberazione dell'Assemblea dei Soci è prevista nei casi dell'art. 10 par. c) e d).

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono raccolte in verbali sottoscritti dal Presidente e dal Consigliere Segretario e fanno piena prova di fronte ai terzi ed in giudizio.

c) Il Consiglio si riunisce sotto la Presidenza del Presidente o di chi ne fa le veci, ogni qual volta il Presidente stesso lo ritenga opportuno od almeno tre Consiglieri ne facciano richiesta.

La convocazione verrà fatta per iscritto o verbalmente con anticipo di almeno cinque giorni dalla data prescelta o tre in caso di urgenza.

Nell'avviso di convocazione dovrà essere enunciato l'Ordine del Giorno degli argomenti da trattare. Il Presidente o chi

ne fa le veci, limitatamente agli argomenti dell'Ordine del Giorno attinenti la gestione finanziaria e contabile del Circolo, quando lo ritenga opportuno, potrà invitare a presenziare le riunioni del Consiglio, i componenti effettivi del Collegio Sindacale, per ascoltarne il parere consultivo.

Il Presidente, o chi ne fa le veci, potrà altresì invitare, per parere consultivo sulle materie specificatamente trattate, i Soci in qualità di coadiutori assistenti ed eccezionalmente eventuali esperti non Soci.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza del Presidente o del Vice Presidente e di almeno la metà meno uno dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Le deliberazioni riguardanti le singole persone vengono prese a scrutinio segreto.

Ogni riunione del Consiglio verrà verbalizzata dal Consigliere Segretario o da altro Consigliere all'uopo incaricato, trascritta sul libro dei verbali del Consiglio e sottoscritta dal Presidente e dal Consigliere Segretario e copia del verbale inviata a tutti i membri del Consiglio Direttivo.

d) Il Consigliere abitualmente ed ingiustificatamente assente alle riunioni del Consiglio potrà dal Consiglio stesso essere considerato dimissionario e di ciò gli verrà data comunicazione scritta; in sua vece verrà cooptato dal Consiglio Direttivo un Socio la cui nomina verrà portata in ratifica alla successiva Assemblea.

I membri del Consiglio che intendessero dimettersi devono presentare le loro dimissioni scritte al Presidente, che potrà proporle in Consiglio per l'accettazione o invitare i dimissionari a ritirarle; in quest'ultimo caso, se non verranno ripresentate, si intenderanno ritirate, altrimenti il Consiglio procederà alla nomina del successore, nomina che verrà portata in ratifica alla successiva Assemblea.

In caso di dimissioni anche non contemporanee della metà dei componenti del Consiglio Direttivo, deve essere convocata l'Assemblea dei Soci per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio sostituito.

e) Il Consigliere Segretario attua le deliberazioni amministrative del Circolo ed è responsabile verso lo stesso per il buon andamento della normale gestione dell'Associazione; dà immediata notizia al Presidente od a chi ne fa le veci delle eventuali misure d'urgenza da adottare agli effetti dell'ultimo comma del successivo art. 17.

Art. 17 - Del Presidente

Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei Soci e dura in carica quattro anni in sincronia con gli altri organi sociali ed è rieleggibile. Tale carica, come tutte le altre cariche sociali, è a titolo onorifico.

Il Presidente, ed in sua assenza od impedimento chi ne fa le veci, ha la rappresentanza dell'Associazione sia di fronte ai terzi che in giudizio ed ha la facoltà di farsi rappresentare da singoli Consiglieri e delegare la firma, in concerto con il Consiglio Direttivo, per determinati atti o categorie di atti, a singoli Consiglieri.

In particolare, per quanto riguarda gli impegni ed operazioni di ordine finanziario (emissione di assegni di c/c od operazioni bancarie diverse, ecc.), è prescritta la firma del Presidente congiuntamente alla firma di un Consigliere delegato dal Consiglio Direttivo (Consigliere Tesoriere).

Egli sovrintende all'attività sociale di ogni settore e presiede tanto l'Assemblea che il Consiglio Direttivo.

In caso di urgenza adotta, sentito il Consigliere Segretario, qualsiasi indifferibile decisione di competenza del Consiglio Direttivo riferendone allo stesso entro 30 giorni.

Art. 18 – Il Vice Presidente

Il Vice-Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo. Coadiuvando il Presidente nel disimpegno della sua carica. Il Presidente ha facoltà di delegare in parte o in toto i propri poteri al Vice-Presidente. Questi sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento e la sua firma ne fa testo.

Art. 19 - Del Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Probi Viri si compone di tre membri effettivi eletti dall'Assemblea, uno dei quali sarà eletto Presidente dallo stesso Collegio, nonché un membro supplente.

Esso dura in carica quattro anni in sincronia con il Consiglio Direttivo, e i membri sono rieleggibili.

Delibera con la presenza di almeno due membri.

Il membro supplente sostituisce, fino alla fine della durata in carica, un membro effettivo nei seguenti casi:

- dimissioni;
- impossibilità a ricoprire l'incarico per malattia o gravi impedimenti.

Se l'eventualità di cui sopra dovesse verificarsi per il Presidente del Collegio, questi sarà sostituito quale membro del Collegio dal supplente. Il Collegio di nuovo così costituito provvederà a nominare entro 30 giorni il proprio Presidente.

Tale nomina dovrà essere ratificata dalla prima Assemblea che provvederà anche a nominare il nuovo supplente.

Il Collegio dei Probi Viri ha i seguenti poteri:

- a) deliberare, costituendosi di iniziativa propria o su richiesta del Consiglio Direttivo in giuria di onore, su questioni nell'ambito sociale.
- b) istruire, instaurando di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio Direttivo o di un Socio interessato, i ricorsi a carico dei Soci che arrechino offesa alla dignità, altrui o del Circolo, emettendo il proprio parere vincolante per i provvedimenti disciplinari da adottarsi dal Consiglio Direttivo.
- c) interpretare norme statutarie su richiesta del Presidente del Circolo, del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale o di almeno 1/10 dei Soci aventi diritto al voto.

I verbali delle sedute del Collegio Probi Viri sono trascritti in apposito registro e sottoscritti dal Presidente congiuntamente agli altri membri effettivi dello stesso Collegio.

I verbali delle sedute vengono comunicati al Consiglio Direttivo per l'esecuzione delle delibere e per i provvedimenti che il Consiglio stesso adotterà in ordine ai pareri espressi.

La carica di Probiviro non è compatibile con le altre cariche sociali.

Art. 20- Del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea. Esso è composto da un Presidente e due membri effettivi, nonché da due supplenti. Dura in carica quattro anni in sincronia con il Consiglio Direttivo. I suoi membri sono rieleggibili.

I membri supplenti sostituiscono uno o due membri effettivi, con precedenza al supplente che ha avuto il maggior numero di voti in Assemblea e, a parità di voti, al Socio con maggior anzianità sociale, nei seguenti casi:

- dimissioni;
- impossibilità a ricoprire l'incarico per malattia o grave impedimento.

Se l'eventualità di cui sopra dovesse verificarsi per il Presidente, questi sarà sostituito quale membro del Collegio dal primo supplente ed il Collegio, di nuovo così costituito, provvederà a nominare entro trenta giorni il proprio Presidente.

Il Collegio Sindacale ha i seguenti compiti:

- a) eseguire periodicamente controlli sulla gestione finanziaria e contabile del Circolo in stretta collaborazione con il Consigliere Tesoriere;
- b) esercitare un particolare controllo del Bilancio Consuntivo che il Consiglio Direttivo presenterà all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
- c) redigere la propria relazione al Bilancio Consuntivo.

I verbali delle sue riunioni sono trascritti nell'apposito registro e sottoscritti dal Presidente e da un secondo revisore effettivo.

Art. 21 - Delle vacanze dei componenti il Collegio dei Probi Viri o del Collegio Sindacale.

Nel caso in cui, malgrado l'intervento dei membri supplenti, si dovesse verificare la non completezza numerica dei rispettivi collegi, si procederà nel seguente modo: il Consiglio Direttivo, dopo aver controllato la disponibilità dei

singoli candidati, sottoporrà ai Soci una lista per la votazione che avverrà mediante lettera.

Il Socio che avrà ottenuto il maggior numero di voti sarà eletto.

A parità di voti sarà eletto il Socio con maggiore anzianità sociale.

TITOLO III DISPOSIZIONI VARIE

Art. 22 - Rieleggibilità

I Soci eletti alle cariche sociali sono rieleggibili.

Art. 23 - Dell'Esercizio sociale

L'anno sportivo e l'esercizio finanziario hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre.

Art. 24 - Delle Responsabilità

L'Associazione non è responsabile per eventuali danni comunque derivati a Soci ed a frequentatori sia all'interno che all'esterno della Sede Sociale e per le barche ormeggiate alle banchine e parcheggiate sull'idoneo piazzale od in conseguenza dell'attività sportiva o di addestramento da essa svolta.

Il singolo Socio è tuttavia personalmente responsabile per eventuali danni arrecati a terzi od alla Associazione anche nello svolgimento della attività sportiva ed è tenuto a rilevare l'Associazione da ogni domanda di risarcimento danni da parte di chiunque.

Art.25 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dagli Organismi cui l'associazione aderisce.

In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni dell'Organismo cui l'associazione aderisce, questo sarà composto da n. 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Grosseto

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata A.R. da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'arbitrato avrà sede in Grosseto e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale. Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione od Ente di riferimento.

Art. 26 - Dello scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato da almeno i tre quarti dei Soci, convocati in Assemblea Straordinaria e presenti personalmente o per delega.

Deliberato lo scioglimento, la stessa Assemblea nomina un Comitato di Liquidazione composto da cinque Soci.

L'eventuale attivo risultante dalla liquidazione non potrà essere ripartito tra i Soci, ma dovrà essere devoluto ad Associazioni Sportive o ad Enti con analoghe finalità.

Art. 27 - Delle norme generali

Per quanto non previsto espressamente dallo Statuto si fa riferimento alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento della FIV, alle disposizioni del Regolamento del Circolo e, in subordine, alle norme di legge del Codice Civile vigenti.

FIRMATO CLAUDIO BOCCIA

FIRMATO FILIPPO VITTORIO LONGO (NOTAIO) (IMPRONTA DEL SIGILLO)

Io sottoscritto Avv. **FILIPPO VITTORIO LONGO**, Notaio in Roma, con studio in Piazza della Marina, n. 1 iscritto presso il Collegio notarile dei distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

CERTIFICO

che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale, formato in origine su supporto cartaceo, regolarmente sottoscritto.

La presente copia informatica, in formato PDF/A, si compone di un unico documento informatico, contenente sia la riproduzione dell'immagine del documento cartaceo originale, sia la presente certificazione di conformità,

Si rilascia, con apposizione della firma digitale da parte di me notaio, ai sensi della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

FIRMATO DIGITALMENTE

FILIPPO VITTORIO LONGO NOTAIO